



Codice di comportamento in materia di Internal Dealing

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. in data 11 maggio 2017

INDICE

1. Premessa, finalità e ambito di applicazione.....	3
2. Definizioni.....	3
2.1 Soggetti Rilevanti.....	3
2.2 Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti	4
2.3 Altre definizioni	4
3. Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.....	5
3.1 Obblighi informativi nei confronti di ERG e della Consob	5
3.2 Soglia di rilevanza.....	6
3.3 Obblighi Informativi nei confronti dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.....	6
4. Nomina del soggetto preposto alla raccolta e diffusione delle informazioni....	6
5. Trasmissione delle informazioni alla Società.....	7
6. Trasmissione delle informazioni all'esterno.....	8
6.1 Comunicazioni alla Consob	8
6.2 Comunicazioni al Mercato	8
6.3 Successiva conferma al Soggetto Rilevante	8
6.4 Esonero da responsabilità.....	8
7. Black out period.....	9
8. Divieti e sanzioni.....	10
9. Modifiche e integrazioni.....	10
10. Disposizioni finali.....	11
11. Allegati al Codice e Lista di distribuzione del Codice di Comportamento.....	11

1. Premessa, finalità e ambito di applicazione

Il presente Codice di comportamento in materia di Internal Dealing (il “**Codice**”) è diretto a disciplinare gli obblighi informativi, nei confronti del mercato, di ERG S.p.A. (“**ERG**” o la “**Società**”) e della Consob, inerenti le operazioni aventi ad oggetto azioni ERG, titoli/strumenti di debito emessi da ERG o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati effettuate, direttamente od indirettamente, dai Soggetti Rilevanti nonché dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti).

L’osservanza delle regole previste nel Codice non esonera i Soggetti Rilevanti nonché le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti dall’obbligo di rispettare le altre norme di legge o regolamenti vigenti in materia. Pertanto, la conoscenza del contenuto del Codice non può intendersi come sostitutiva dell’integrale conoscenza della normativa vigente applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda.

2. Definizioni

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nel Codice hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

2.1 Soggetti Rilevanti

Ai fini del Codice sono Soggetti Rilevanti:

- a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di ERG;
- b) gli alti dirigenti di ERG che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera a), abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente ERG e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive di ERG;
- c) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle Società Controllate Rilevanti,
- d) gli alti dirigenti delle Società Controllate Rilevanti che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera c), abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente ERG e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive delle Società Controllate Rilevanti. (di seguito, congiuntamente con i soggetti di cui alla precedente lettera b), i “**Dirigenti Rilevanti**”)

L’Amministratore Delegato di ERG, con l’ausilio dell’Head of Corporate Affairs, provvede, con frequenza almeno semestrale (o comunque qualora ne ravvisi l’opportunità), a verificare la necessità di aggiornare l’elenco delle Società Controllate Rilevanti, indicate nell’allegato 3, dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, indicati nell’allegato 4, con particolare riguardo ai Dirigenti

Rilevanti¹. Sulla base delle verifiche svolte, l'Amministratore Delegato di ERG impartisce, se del caso, al Soggetto Preposto di cui al successivo articolo 3 le istruzioni necessarie per l'aggiornamento dei suddetti elenchi.

L'Amministratore Delegato di ERG impartisce agli organi amministrativi delle Società Controllate Rilevanti le necessarie istruzioni affinché ERG sia tenuta regolarmente informata degli eventi che possono comportare un aggiornamento dell'elenco dei Soggetti Rilevanti per quanto specificamente concerne le persone di cui al presente articolo 2.1 lettera c) e d).

2.2 Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti²

Ai fini del Codice sono Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti:

- a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano
- b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione;
- d) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla lettera a), b) o c) rivesta responsabilità di direzione; le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a), b) o c) o costituiti a loro beneficio o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a) b) o c).

2.3 Altre definizioni

Informazione Privilegiata: le informazioni così definite nella Procedura per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate e per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico adottata dalla Società³.

Legge: le disposizioni comunitarie o nazionali tempo per tempo applicabili alla Società, e alle Società Controllate Rilevanti in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate e di abusi di mercato, quali - a titolo esemplificativo - le norme in materia contenute nel Regolamento e nel TUF, le relative disposizioni attuative comunitarie e nazionali, gli orientamenti dell'ESMA o di Consob.

Regolamento: Regolamento (UE) n. 596/2014 del 16 aprile 2014.

Regolamento Delegato: Regolamento delegato (UE) n. 522/2016 del 17 dicembre 2015

¹ Il Chief Human Capital Officer fornirà al riguardo le necessarie informazioni.

² Per brevità anche "**Persone Strettamente Legate**".

³ Copia della versione di volta in volta aggiornata della Procedura è a disposizione presso il sito internet della Società (www.erg.eu), nella sezione "Corporate Governance/Documenti di Governance".

Società Controllate Rilevanti: le società direttamente o indirettamente controllate da ERG ai sensi di quanto previsto dall'articolo 93 del TUF indicate nell'allegato 3.

TUF: Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (Testo Unico della Finanza).

3. Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti

3.1 Obblighi informativi nei confronti di ERG e della Consob

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti devono comunicare alla Società (secondo le modalità di cui al successivo articolo 5 del Codice) e alla Consob, le operazioni, relative alle azioni ERG, a titoli/strumenti di debito emessi da ERG o a strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati (gli **"Strumenti Finanziari Rilevanti"**), aventi ad oggetto:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Soggetti Rilevanti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario di ERG;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito di ERG, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante;

- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito di ERG o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante;
- r) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- s) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita (le "Operazioni").

Non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

3.2 Soglia di rilevanza

Si precisa che devono essere comunicate ai sensi dell'articolo 3.1 del Codice le Operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di **ventimila euro** nell'arco di un anno civile, sommando senza compensazione tutte le Operazioni.

3.3 Obblighi Informativi nei confronti dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti

L'avvenuta identificazione quale Soggetto Rilevante e il Codice, nonché gli obblighi di Legge in materia di *internal dealing*, sono portati a conoscenza dei Soggetti Rilevanti a cura dell'Head of Corporate Affairs, mediante comunicazione scritta.

Ciascun Soggetto Rilevante a) notifica tempestivamente per iscritto alle relative Persone Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi di Legge, consegna agli stessi una copia del Codice e conserva copia della notifica effettuata; b) comunica tempestivamente alla Società un elenco aggiornato delle relative Persone Strettamente Legate.

4. Nomina del soggetto preposto alla raccolta e diffusione delle informazioni

Si identifica quale soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti e

dalle Persone Strettamente Legate, l'Head of Corporate Affairs (di seguito il “**Soggetto Preposto**”). Il Soggetto Preposto si avvale della collaborazione operativa degli addetti di tale funzione che svolgono le mansioni di Soggetto Preposto in caso di assenza o impedimento dello stesso. Nell'ambito del presente Codice, il riferimento al Soggetto Preposto deve quindi intendersi effettuato anche, ove applicabile, ai suoi sostituti.

Il Soggetto Preposto svolge il proprio incarico nel pieno rispetto dei doveri di riservatezza, integrità e diligenza, avendo cura di non anteporre mai il proprio interesse personale a quello di ERG, evitando quindi qualunque situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi. Nello svolgimento del proprio incarico il Soggetto Preposto si deve ispirare ed uniformare anche ai principi posti dal Codice Etico del Gruppo ERG e dal Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs 231/01 di ERG (il “**Modello 231**”).

Il Soggetto Preposto vigila altresì sull'applicazione del Codice sottoponendo al Consiglio di Amministrazione di ERG eventuali modifiche ed integrazioni. Segnerà altresì al Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione ed all'Organismo di Vigilanza di ERG eventuali infrazioni che riscontri o di cui venga a conoscenza.

Copia della versione di volta in volta aggiornata del Codice è a disposizione di tutti i Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti presso il sito internet della Società (www.erg.eu), nella sezione “*Corporate Governance/Documenti di Governance*”.

5. Trasmissione delle informazioni alla Società

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti devono far pervenire, con le modalità di seguito specificate, al Soggetto Preposto presso la funzione Corporate Affairs la comunicazione relativa alle Operazioni di cui al precedente articolo 3.1, senza indugio e comunque **entro 2 giorni lavorativi** dalla data dell'ultima Operazione che ha determinato il superamento della soglia di **ventimila euro** e via via, **entro 2 giorni lavorativi** dalla data di ciascuna Operazione successiva effettuata nell'arco di un anno civile.

Le comunicazioni alla Società devono avvenire per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica: mscollo@erg.eu, emarescotti@erg.eu e affarisocietari@erg.eu⁴ con intestazione alla funzione Corporate Affairs, all'attenzione del Soggetto Preposto. In tale caso è necessario che la Persona Rilevante o la Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante preavverta telefonicamente la funzione Corporate Affairs (010/2401714 o 335/5999194 – Giovanni Marco Scollo, oppure 010/2401537 – Eliana Marescotti) al fine di garantire che le informazioni trasmesse vengano ricevute solo ed esclusivamente dal Soggetto Preposto o dai suoi sostituti. All'esito della ricezione delle informazioni, il Soggetto Preposto deve fornire senza indugio alla Persona Rilevante un riscontro, tramite e-mail, del ricevimento delle comunicazioni.

⁴ La comunicazione dovrà essere inviata a tutti i su indicati indirizzi di posta elettronica.

Lo schema dei dati richiesti per le comunicazioni dell'Operazione da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti è indicato nell'allegato 1. I moduli sono disponibili presso il Soggetto Preposto.

6. Trasmissione delle informazioni all'esterno

6.1 Comunicazioni alla Consob

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti devono altresì comunicare alla Consob le Operazioni rilevanti **entro 3 giorni lavorativi** dalla data dell'ultima Operazione che ha determinato il superamento della soglia di **ventimila euro** e via via, **entro 3 giorni lavorativi** dalla data di ciascuna Operazione successiva effettuata nell'arco di un anno civile. Tale comunicazione potrà essere effettuata dalla Società per conto dei predetti soggetti laddove previsto dalla disciplina applicabile o dalla Consob.

La funzione Corporate Affairs fornisce tutta l'assistenza, necessaria od utile, alla corretta comunicazione, nel rispetto dei doveri di riservatezza, integrità e diligenza.

6.2 Comunicazioni al Mercato

ERG provvede a comunicare al pubblico (con le modalità di Legge) le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti **entro la fine del giorno lavorativo** successivo a quello di ricevimento delle informazioni ai sensi del precedente articolo 5 (ovvero **entro 3 giorni lavorativi** dalla data dell'ultima Operazione che ha determinato il superamento per il Soggetto Rilevante o la Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante della soglia di **ventimila euro** e via via, **entro 3 giorni lavorativi** dalla data di ciascuna Operazione successiva effettuata nell'arco di un anno civile, fermo restando il rispetto da parte del Soggetto Rilevante o della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante del relativo termine di comunicazione alla Società ai sensi del precedente articolo 5). Copia della comunicazione diffusa al mercato viene poi pubblicata anche sul sito internet della Società (www.erg.eu).

6.3 Successiva conferma al Soggetto Rilevante

Il Soggetto Preposto fornisce conferma al Soggetto Rilevante di aver effettuato la comunicazione prevista dell'articolo 3.1 circa l'avvenuta diffusione.

6.4 Esonero da responsabilità

Il Soggetto Preposto non è comunque responsabile degli inadempimenti e/o tardivi adempimenti agli obblighi di informativa alla Società e/o alla Consob posti a carico dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti né degli obblighi di informativa al mercato posti a carico della Società, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dal Soggetto Rilevante o dalla Persona Strettamente

Legata al Soggetto Rilevante in violazione alle disposizioni poste a loro carico dal Codice e/o dal Regolamento.

7. Black out period

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, nonché i Dirigenti Rilevanti (nel seguito, i “**Soggetti Obbligati**”), non possono effettuare Operazioni per conto proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, relative Strumenti Finanziari Rilevanti nel periodo di **30 giorni di calendario** antecedente alla pubblicazione, da parte della Società e anche tramite un comunicato stampa, dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale, semestrale e trimestrale (ove pubblicata dalla Società in via volontaria o per obblighi di Legge), nonché in ulteriori relazioni finanziarie periodiche la cui pubblicazione sia obbligatoria per Legge.

Il Consiglio di Amministrazione di ERG, se ritenuto opportuno, potrà stabilire eventuali ulteriori divieti o limitazioni, per i Soggetti Obbligati, di compiere, in determinati periodi dell'anno o in prossimità di determinate operazioni della Società o di società del Gruppo ERG, delle Operazioni.

ERG può consentire a un Soggetto Obbligato di effettuare Operazioni sugli Strumenti Finanziari Rilevanti nel corso di un Black Out Period:

- (i) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni ERG; o
- (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora Operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Il Soggetto Obbligato dovrà trasmettere all'Amministratore Delegato di ERG o, ove il Soggetto Obbligato fosse quest'ultimo, al Vice Presidente Esecutivo di ERG, motivata richiesta scritta almeno 15 giorni prima della data prevista per l'esecuzione dell'Operazione. Tale richiesta scritta dovrà contenere:

- nell'ipotesi *sub* (i) di cui al precedente paragrafo, descrizione dell'Operazione e una spiegazione, ragionevolmente dettagliata, delle circostanze eccezionali che rendono necessaria la vendita immediata delle azioni ERG e delle motivazioni per cui la vendita delle azioni ERG è l'unico ragionevole modo per ottenere i fondi di cui si necessita; e
- nell'ipotesi *sub* (ii) di cui al precedente paragrafo, indicazione del numero e della tipologia degli strumenti finanziari interessati, nonché i motivi per cui si renda necessaria ovvero opportuna l'esclusione dell'Operazione in un Black Out Periodo.

L'Amministratore Delegato di ERG o ove del caso il Vice Presidente Esecutivo di ERG (ovvero il Consiglio di Amministrazione nell'ipotesi in cui la decisione fosse rimessa allo

stesso), decide se consentire l'Operazione durante un Black Out Period, in conformità ai criteri e alle prescrizioni di cui agli artt. 8 e 9 del Regolamento Delegato.

8. Divieti e sanzioni

Le violazioni al Codice da parte dei Soggetti Rilevanti possono essere sanzionate con provvedimenti da assumersi su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza di ERG, o della Società Controllata Rilevante cui il Soggetto Rilevante è collegato ai sensi dell'articolo 2.1, lettera c) e d), in funzione dell'eventuale reiterazione o della gravità della violazione.

In particolare possono essere applicate:

- le misure disciplinari previste dalla vigente normativa per i dipendenti delle società del Gruppo ERG;
- la risoluzione del rapporto per i collaboratori ed i "terzi" in genere;
- un richiamo formale, di cui verrà data informazione ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, per i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ovvero, nei casi di particolare gravità, la proposta al Consiglio di Amministrazione della società interessata di convocare l'assemblea per la revoca della carica per giusta causa del Consigliere o Sindaco responsabile della violazione.

In caso di violazione da parte dei Soggetti Rilevanti nonché delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti delle disposizioni di Legge in materia di *internal dealing* potranno trovare applicazione le sanzioni amministrative e penali previste dal TUF (o da altra disposizione legislativa vigente applicabile in materia).

9. Modifiche e integrazioni

Le modifiche e le integrazioni al Codice, se aventi natura sostanziale, sono rimesse al Consiglio di Amministrazione di ERG, previo parere del Comitato Controllo e Rischi.

L'Amministratore Delegato di ERG, sentito il Comitato Controllo e Rischi, è peraltro autorizzato ad apportare al Codice ogni modifica di carattere puramente formale e che non alteri, nella sostanza, il contenuto del Codice stesso, dandone successivamente informazione al Consiglio di Amministrazione di ERG in occasione della prima riunione utile di tale organo.

Il Soggetto Preposto ha il compito di monitorare il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di efficacia e funzionalità del Codice; a tal fine formula proposte di adeguamento del Codice al Comitato Controllo e Rischi e al Consiglio di Amministrazione di ERG, tenendo in considerazione anche le eventuali indicazioni dell'Organismo di Vigilanza.

10. Disposizioni finali

Ogni Persona Rilevante è tenuta a:

- restituire firmato l'allegato 5 (Modulo di accettazione e dichiarazione di impegno al rispetto del Codice e più in generale delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Internal Dealing) e fornire l'elenco delle relative Persone Strettamente Legate;
- ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice;
- rivolgersi alla funzione Corporate Affairs in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione.

11. Allegati al Codice e Lista di distribuzione del Codice di Comportamento

Il Codice è comprensivo dei seguenti allegati:

- Allegato 1 - Modulo per la comunicazione delle informazioni sulle Operazioni su Strumenti Finanziari – Facsimile
- Allegato 2 - Informativa Privacy
- Allegato 3 - Società Controllate Rilevanti
- Allegato 4 - Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti
- Allegato 5 - Modulo di accettazione e dichiarazione di impegno al rispetto del Codice e delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Internal Dealing



ALLEGATO 1

**Modulo per la comunicazione delle informazioni sulle Operazioni su Strumenti Finanziari
– Facsimile**

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata		
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>	
2	Motivo della notifica		
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> —indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; —nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. <i>]</i>	
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>	
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta		
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>	
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>	
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate		
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[—Indicare la natura dello strumento:</i> —un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; —una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. —Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. <i>]</i>	
b)	Natura dell'operazione	<i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i> <i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i>	
c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzi/i	Volumi/i

		<i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i> <i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i> <i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> <i>— sono della stessa natura;</i> <i>— sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>— sono effettuate nello stesso luogo;</i> <i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i> <i>[Informazioni sui prezzi:</i> <i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>	
e)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</i> <i>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>	
f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</i> <i>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>	



ALLEGATO 2

Informativa Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del decreto Legislativo n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", ERG S.p.A. (di seguito, la "Società"), avente sede in Genova, Via De Marini n. 1, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta ad informarla in merito all'uso che verrà fatto dei Suoi dati personali ed ai diritti che la citata legge Le riconosce.

I dati personali oggetto di trattamento (es. dati anagrafici, fiscali, informazioni relative agli strumenti finanziari) verranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse ad obblighi previsti dalla legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché per rispondere alle eventuali richieste delle autorità competenti.

Il conferimento dei dati personali in relazione alle indicate finalità è obbligatorio per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, oltre che necessario in quanto connesso e strumentale per l'instaurazione, la prosecuzione e la corretta gestione del rapporto con la Società. Pertanto, l'eventuale rifiuto a fornire i dati può comportare l'impossibilità di dare esecuzione a tale rapporto.

In relazione alle indicate finalità i dati personali verranno trattati mediante strumenti, manuali ed automatizzati, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza con logiche strettamente correlate alle finalità stesse.

La informiamo altresì che i Suoi dati personali in relazione alle finalità dinanzi specificate potranno essere comunicati esclusivamente a banche e istituti di credito, società di servizi, consulenti, liberi professionisti e alle competenti autorità per gli adempimenti di legge. I dati da Lei conferiti saranno oggetto di diffusione (attraverso comunicazione al mercato nonché, ad esempio, mediante inserimento delle informazioni fornite, anche per sintesi, nel bilancio, nella relazione semestrale e nelle relazioni trimestrali) nei limiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, i dati saranno conosciuti dagli impiegati e dai terzi espressamente nominati dal Titolare, Responsabili e Incaricati del trattamento.

La informiamo inoltre che Lei avrà la possibilità di esercitare tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 quali, ad es., il diritto di accesso, di aggiornamento, di rettifica o integrazione, di cancellazione e di opposizione per motivi legittimi, rivolgendosi al Responsabile del trattamento Alberto Fusi domiciliato per la carica in Genova, Via De Marini 1.



ALLEGATO 3

Società Controllate Rilevanti

ERG Power Generation S.p.A.

INTERNAL DEALING - PERSONE RILEVANTI AL 11/05/2017			- Allegato 4 -
COGNOME	NOME	CARICA / E RICOPERTA / E	SOCIETA'
GARRONE	Edoardo	Presidente del Consiglio di Amministrazione	ERG S.p.A.
GARRONE	Alessandro	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	ERG S.p.A.
MONDINI	Giovanni	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	ERG S.p.A.
BETTONTE	Luca	Amministratore Delegato	ERG S.p.A.
BELCREDI	Massimo	Consigliere di Amministrazione	ERG S.p.A.
CARERI	Alessandro	Consigliere di Amministrazione	ERG S.p.A.
CAVERNI	Mara Anna Rita	Consigliere di Amministrazione	ERG S.p.A.
CHIEFFI	Alessandro	Consigliere di Amministrazione	ERG S.p.A.
COMINELLI	Barbara	Consigliere di Amministrazione	ERG S.p.A.
COSTAGUTA	Marco	Consigliere di Amministrazione	ERG S.p.A.
LANZONI	Paolo Francesco	Consigliere di Amministrazione	ERG S.p.A.
MERLO	Silvia	Consigliere di Amministrazione	ERG S.p.A.
SPAGNOL	Elena	Presidente del Collegio Sindacale	ERG S.p.A.
REMONDINI	Stefano	Sindaco Effettivo	ERG S.p.A.
FORNABAIO	Lelio	Sindaco Effettivo	ERG S.p.A.
BORMIDA	Lucia	Chief Public Affairs & Communication Officer	ERG S.p.A.
BOSIO	Corrado	Mergers & Acquisitions	ERG S.p.A.
FUSI	Alberto	Chief Human Capital Officer	ERG S.p.A.
MAGGINI	Gabriello	Chief Audit Officer	ERG S.p.A.
MERLI	Paolo Luigi	Chief Financial Officer e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari	ERG S.p.A.
NAVARRA	Andrea	ERG Group General Counsel	ERG S.p.A.
GARRONE	Vittorio	Presidente del Consiglio di Amministrazione	ERG Power Generation S.p.A.
TITTONI	Pietro	Amministratore Delegato	ERG Power Generation S.p.A.
ALFIERI	Italo Giorgio	Consigliere di Amministrazione	ERG Power Generation S.p.A.
FUSI	Alberto	Consigliere di Amministrazione	ERG Power Generation S.p.A.
MERLI	Paolo Luigi	Consigliere di Amministrazione	ERG Power Generation S.p.A.
NAVARRA	Andrea	Consigliere di Amministrazione	ERG Power Generation S.p.A.
FORNABAIO	Lelio	Presidente del Collegio Sindacale	ERG Power Generation S.p.A.
BERGERO	Luisella	Sindaco Effettivo	ERG Power Generation S.p.A.
CAMPO ANTICO	Vincenzo	Sindaco Effettivo	ERG Power Generation S.p.A.



ALLEGATO 5

A Corporate Affairs di ERG S.p.A.

Io sottoscritto/a

- preso atto di essere stato/a incluso/a nel novero delle “Persone Rilevanti” ai sensi del “*Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing*” approvato dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. nella riunione del 9 agosto 2007 aggiornato, da ultimo, in data [•] 2016 (il “**Codice**”);
- dato atto di aver ricevuto e letto il Codice nonché lo stralcio della normativa rilevante: articolo 19 del Regolamento, articoli 7, 8, 9 e 10 del Regolamento Delegato e articolo 193 del TUF – (la “**Normativa Rilevante**”);
- consapevole degli obblighi giuridici posti a mio carico dal Codice e dalla Normativa Rilevante e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;

dichiaro

di accettare il Codice e specificatamente gli obblighi, in esso previsti, che ne derivano.

In conseguenza dell'accettazione sopra espressa

mi impegno

- a) a notificare tempestivamente per iscritto alle relative Persone Strettamente Legate gli obblighi loro spettanti ai sensi di Legge e a consegnare alle stesse una copia del Codice, conservando una copia della notifica effettuata
- b) a comunicare tempestivamente alla funzione Corporate Affairs di ERG S.p.A. un elenco aggiornato delle relative Persone Strettamente Legate
- c) a comunicare alla funzione Corporate Affairs di ERG S.p.A. le operazioni da me effettuate
 - a mezzo e-mail agli indirizzi:
mscollo@erg.eu
emarescotti@erg.eu
affarisocietari@erg.eu

preavvisando telefonicamente dell'invio della comunicazione ai numeri 010/2401714 o 335/5999194 (Giovanni Marco Scollo) oppure 010/2401537 (Elia Marescotti).

In fede.

[•]

.....
Data

.....